REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 47 del 21 marzo 2012

Oggetto: Operai forestali a tempo indeterminato OMISSIS. –
Provvedimenti disciplinari prott. n. 19365 e n. 19368 del 21.11.2011. - Istanze di conciliazione ex art. 56 CIRL.

Il C.d.A. dell'Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,

PREMESSO che in data 21.11.2011 il Servizio Territoriale di Cagliari emanava i provvedimenti disciplinari in oggetto per sanzionare la mancata osservanza degli ordini di servizio scritti con i quali si disponeva che gli operai di primo livello Sigg. **OMISSIS**., assunti a tempo indeterminato presso la U.G.B. Sa Scova (Settefratelli), svolgessero, per tutto il periodo della campagna AIB 2011, la mansione di vedetta, rientrante nel 2° livello operai, rispettivamente presso la postazione di avvistamento di Bruncu Salamu (Dolianova) con decorrenza "immediata" il primo (prot. n. 1363 del 17.08.2011) e presso la postazione di avvistamento di Bruncu Mogumu (Sinnai) con decorrenza dal 16.08.2011 il secondo (prot. n. 15202 del 10.08.2011);
PREMESSO che i dipendenti sanzionati inoltravano alla Commissione di conciliazione dell'EFS un'istanza (prott. della Direzione Generale dell'Ambiente n. 0028665 e n. 0028666 del 09.12.2011) finalizzata al ritiro dei provvedimenti disciplinari di cui si tratta;
VISTE le motivazioni addotte dai dipendenti per giustificare l'inadempimento all'ordine di servizio suddetto (prott. n. 1363 pos. 5.5.5 e n. 1364 pos. 5.5.5 del 19.08.2011);
VISTA la relazione del Servizio Affari Generali e Legali;
CONSIDERATO che al primo inadempimento agli ordini scritti sopra menzionati seguiva il rinnovo dei medesimi da parte del Direttore del Complesso Settefratelli e l'ulteriore rifiuto di adempiervi da parte dei dipendenti;
CONSIDERATO l'obbligo del dipendente pubblico di adempiere agli ordini di servizio impartiti dall'organo gerarchicamente sovraordinato, salvo le eccezioni normative di stretta interpretazione, le quali non risultano integrate dalla fattispecie in esame;
RITENUTO che l'inadempimento di cui si tratta rivesta un "carattere di maggiore gravità", derivante dalla delicatezza e importanza dell'attività AIB, e conseguentemente legittimi la sanzione della sospensione anche in caso di prima mancanza, ai sensi dell'art. 25, comma 3, CCNL vigente;
VALUTATA l'opportunità di non addivenire a conciliazione nei termini di cui alle istanze dei dipendenti interessati.
Tutto ciò premesso, visto, considerato, ritenuto e valutato

DELIBERAZIONE N. 47

DEL 21.03.2012

DELIBERA

di non addivenire a conciliazione nei termini di un ritiro dei provvedimenti disciplinari di cui si tratta.

La Segretaria
Loredana Strina

Il Presidente
Giorgio Murino

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione.

Il Direttore Generale
Gilberto Murgia